

N. R.G. 16988/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Primavera ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16988/2011** promossa da:

██████████ SNC (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████ (██████████) VIA ██████████ ██████████ 59100 VAIANO; , elettivamente domiciliato in VIA ██████████ ██████████ 82100 BENEVENTO presso il difensore avv. ██████████

PARTE ATTRICE

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (C.F. 09339391006), con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████ ██████████ 50132 FIRENZE presso il difensore avv. ██████████

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La ██████████ SNC (di seguito solo █████ per brevità) conveniva in giudizio, la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, (di seguito BNL o BANCA per brevità) al fine di sentir, previo accertamento del reale rapporto di dare/avere *inter partes*, condannare la convenuta alla restituzione *ex art. 2033 c.c.*, in proprio favore, di tutte le somme, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, indebitamente e illegittimamente addebitate e trattenute, in relazione al contratto di conto corrente bancario n. c/c 762 concluso il 25.09.1980 ed ai correlati conti anticipi nn. 284512, 280164, 284675 e 532.

Deduceva l'attrice che la BNL aveva illegittimamente addebitato interessi ultralegali, interessi usurari e interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto nonché valute fittizie e spese forfetizzate, in difetto di specifica e valida convenzione scritta, in violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 e segg. TUB e che aveva variato le condizioni finanziarie in maniera peggiorativa, in netto contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 120 TUB e con quanto dispone il CICR in ordine agli obblighi a cui la banca è tenuta in caso di variazione unilaterale delle condizioni in maniera sfavorevole, con conseguente inefficacia di dette variazioni, ai sensi dell'art. 118 co. 2 TUB.

Costituitasi in giudizio la BNL eccepiva la nullità della domanda per indeterminatezza della *causa petendi*, contestando nel merito gli assunti attorei concludendo per la reiezione della domanda, con vittoria di spese di lite.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed espletamento di CTU contabile.

LA CTU CONTABILE

E' stata espletata CTU contabile che ha avuto luogo mediante esame della seguente documentazione:

- 1) Estratti conto e riassunti scalare del C/C n. 762 dal 31.12.1998 al 31.3.2010;
- 2) Estratti conto e riassunti scalare del C/C n. 284512 dal 31.12.2003 al 31.12.2007;
- 3) Estratti conto e riassunti scalare del C/C n. 280164 dal 5.2.2004 al 31.3.2010;
- 4) Estratti conto e riassunti scalare del C/C n. 284675 dal 7.11.2001 al 31.3.2010;
- 5) Estratti conto e riassunti scalare del C/C n. 532 dal 28.9.2007 al 31.3.2010;
- 6) Estratti conto del C/C 230011 dal 23.01.2009 al 31.03.2010.



La CTU originaria è stata espletata in primis mediante ricalcolo del saldo del c/c 762, senza operare alcuna capitalizzazione, depurandolo di tutte le competenze (interessi, CMS, spese, ecc.) addebitate dalla BANCA nel periodo oggetto di indagine generanti anatocismo; in sostanza, il calcolo delle competenze del c/c 762 senza alcuna capitalizzazione è stato fatto sugli addebiti/accrediti che si sono succeduti nello stesso, tenuto conto delle competenze (provenienti dai conti tecnici) così come calcolate dalla banca.

La CTU integrativa ha avuto invece, ad oggetto il ricalcolo del saldo del c/c 762, sempre senza operare alcuna capitalizzazione, ma previa depurazione del medesimo delle illegittime competenze dei conti tecnici, con sostituzione degli interessi calcolati dalla banca quelli calcolati ai sensi dell'art. 117 TUB e al tasso legale.

Infatti, le competenze applicate dalla BANCA in maniera illegittima, a titolo di interessi commissione di massimo scoperto e spese, non possono concorrere alla capitalizzazione, dovendo essere epurate a priori in quanto indebite e sostituite ex art. 1339 c.c. con competenze legittime.

SULLA ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLE VALUTE

Il CTU ha proceduto al riordino delle valute secondo la loro disponibilità, ossia la data di effettiva esecuzione da parte della banca degli incassi e delle erogazioni rispetto alla data contabile (che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico) e alla valuta (che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi).

Occorre, infatti, fare riferimento al saldo disponibile del conto, vale a dire all'effettiva disponibilità di denaro liquido da parte del correntista, non al "saldo contabile", che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né al "saldo per valuta", che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi (In tal senso Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 24588 del 23/11/2005*)

SULLA ILLEGITTIMA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI PASSIVI

L'art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, modificando a tale proposito l'art. 120 del Testo Unico Bancario, ha espressamente stabilito, solo per le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, la possibilità di stabilire contrattualmente la produzione degli interessi sugli interessi, purché la periodicità nel conteggio degli interessi avvenga, sia per gli interessi attivi a favore della banca, sia per gli interessi attivi a favore dei correntisti, legittimando così l'anatocismo a condizioni diverse da quelle dettate dall'art. 1283 c.c..



Spettava al CICR il compito di stabilire le concrete modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie e a questo il CICR ha provveduto con la delibera 9 febbraio 2000 pubblicata sulla G.U del 22.02.00.

Com'è noto, il suddetto art. 25 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta, con sentenza n. 425 del 17.10.00, laddove prevedeva l'attribuzione di validità ed efficacia retroattiva, alle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Il problema dell'eventuale invalidità delle clausole di previsione della capitalizzazione trimestrale si pone quindi solo con riguardo ai contratti stipulati prima della delibera CICR e per il periodo fino al 30.06.00, dovendo essere i contratti in corso adeguati al contenuto di detta delibera solo a far data dal 1.07.00.

Il dies a quo suindicato coincide con il 22.04.00, essendo la suddetta delibera entrata in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione avvenuta il 22.02.00.

Il contratto n. 762 in questione, in quanto stipulato antecedentemente a tale delibera si presta pertanto all'accertamento della sussistenza della invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale in esso prevista.

La Corte di legittimità ha avuto modo di rimarcare, al riguardo, che gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c. "sono soltanto quelli formati anteriormente all'entrata in vigore del codice civile (nè usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma "de qua" - impeditivo, per l'effetto, del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente - norma che si poneva come del tutto ostativa alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo)" (Cass. Civ. sez. 3 n. 2593/03).

Reputa il Tribunale, condividendo l'orientamento espresso dalla S.C. nella citata sentenza n.2593/03, con riguardo al periodo successivo al 1942 (data di entrata in vigore del codice civile) che si può parlare di uso contrario basato sulla reiterazione di identiche pattuizioni, solo quando, come nel caso degli artt. 1457, 1510, 1528, 1665, 1756 e 2148 c.c., le pattuizioni contrarie siano state espressamente fatte salve.

In tal caso, infatti, "la legittimità dell'uso contrario non troverebbe la sua giustificazione nel fatto che la norma fa salvi gli usi contrari, ma nel fatto che le pattuizioni contrarie consentite dalla norma siano inidonee, eventualmente, a far nascere un nuovo uso, che sarebbe, in tal caso applicabile, anche se non più riprodotto in una pattuizione" (Sent. cit.).



Viceversa, facendo salvi l'art. 1283 c.c. solo gli usi contrari, ma non anche le pattuizioni contrarie, la reiterazione di queste ultime nel periodo successivo al 1942 è da reputare illegittima e come tale inidonea a fondare un uso contrario, in quanto contrastante con il disposto della norma anzidetta. Inoltre, anche a voler ritenere esistente un uso normativo legittimante l'anatocismo a condizioni diverse da quelle previste dall'art. 1283 c.c., è lecito dubitare dell'esistenza di tale uso relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, avendo il medesimo trovato la sua consacrazione soltanto nel 1952, con l'adozione delle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'A.B.I..

La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi prima della delibera CICR del 9.02.00 è pertanto illegittima.

Pertanto, posto che per gli addebiti di interessi anatocistici successivi al giugno 2000, non si pone un problema di illegittimità in base alle considerazioni sopra svolte, deve reputarsi illegittima la pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi nel periodo sino al giugno 2000.

Per il periodo successivo è legittima a condizione che la banca abbia applicato in forza di specifica pattuizione, gli interessi attivi e passivi con pari periodicità.

Al CTU è stato, quindi, chiesto di accertare l'entità degli interessi capitalizzati trimestralmente sul c/c ordinario n. 762 a far data dal 20.08.2000 (data del primo atto interruttivo, a fronte della eccezione di prescrizione sollevata dalla BANCA) sino al 31.03.2010, senza operare alcuna capitalizzazione, solo laddove non fosse risultata applicata una pari periodicità degli interessi attivi e passivi nel medesimo periodo e con capitalizzazione trimestrale, in caso contrario.

Infatti, in ossequio a quanto chiarito sempre da Cass. Sez. Un. 24418/2010, secondo cui una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

L'ausiliare ha quindi ricalcolato gli interessi del c/c 762 con il criterio della capitalizzazione semplice, senza mai capitalizzare gli interessi, in tre modi: 1) secondo i tassi via via applicati dalla banca 2) secondo il tasso legale 3) secondo il tasso BOT dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Inoltre, nei ricalcoli di cui ai punti 2) e 3), nei periodi in cui risultava superato il tasso soglia, ha completamente eliminato gli interessi usurari. Il saldo rideterminato dal CTU è stato depurato completamente degli interessi anatocistici, anche per il periodo successivo alla delibera CICR del 9.02.2000, in difetto di approvazione scritta da parte di ■ della comunicazione di adeguamento alla suddetta delibera CICR.



Orbene, reputa il Tribunale che il CTU abbia correttamente operato, posto che l'art. 118 co. 1 TUB prevede espressamente che nei contratti a tempo indeterminato possa essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, qualora sussista un giustificato motivo.

E' pacifico che la banca abbia dato atto della applicazione della pari periodicità degli interessi attivi e passivi a far data dal 1.07.2000, ma non vi è prova che tale adeguamento sia stato approvato da parte dell'attrice.

La medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi e sia degli interessi attivi deve essere infatti, contrattualmente prevista, il che non è ravvisabile nella fattispecie.

Il CTU in conformità a tale principio ha rideterminato il saldo del c/c de quo, in misura pari ad € 80953,79 tenuto conto delle competenze (interessi, CMS e spese) provenienti dai conti tecnici, così come calcolate dalla banca, seppure calcolate senza alcuna capitalizzazione e calcolando gli interessi secondo i tassi BOT.

SULLE ILLEGITTIME COMPETENZE DEI CONTI ANTICIPI

L'art. 117 TUB esige la forma scritta per i contratti bancari e l'art. 1284 c.c. esige che gli interessi al tasso ultra legale siano pattuiti per iscritto.

Le competenze maturate sui conti tecnici e girocontate sul c/c 762 sono pari ad € 231.511,55, importo sul quale la BANCA ha poi calcolato gli interessi a valere sul c/c 762.

Tali competenze non sono dovute in tale misura, poiché non pattuite per iscritto, di talché i tassi applicati vanno sostituiti con i tassi sostitutivi ex lege.

E' stato, dunque, chiesto al CTU, per ognuno dei tre conti tecnici 280164, 284512 e 284675, di calcolare gli importi degli interessi e CMS secondo i tassi BOT (riferiti ai dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto) e legale pro-tempore vigente.

E' appena il caso di osservare, quanto alla CMS, che già prima della L. 2/2009, con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto (CMS), definendola come la *remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.*

La CSM assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente in relazione alla



somma disponibile (accordato), mentre gli interessi corrispettivi dovranno essere calcolati, nella misura convenuta o al tasso sostitutivo ex lege, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata.

Nella fattispecie, il problema non si pone, atteso che la CMS - addebitata a partire dal secondo trimestre del 2004 - è stata calcolata sulla somma messa a disposizione ovvero sull'affidato (in conformità alla causa concreta del contratto di apertura di credito che è per l'appunto quella di messa a disposizione di una somma dietro pagamento di un importo per tale attività) ed in relazione agli anticipi sbf, e solo per l'importo esiguo di € 1.072,15 è stata calcolata sull'utilizzato oltre il fido.

Ciò posto, per ognuno dei tre conti tecnici 280164, 284512 e 284675, il CTU ha ricalcolato gli importi sia degli interessi che della CMS secondo i tassi BOT (riferiti ai dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto) e i tassi legali pro-tempore vigenti, conteggiando anche le spese, mentre per i conti 283902 e 284310 ha considerato le competenze bancarie effettivamente addebitate, non essendo stato possibile il ricalcolo, il tutto secondo la seguente tabella:

Tab. 3 – Riepilogo competenze ricalcolate relativamente ai conti tecnici

VOCI	CONTO 280164		CONTO 284512		CONTO 284675		CONTO 283902	CONTO 284310	TOTALE BOT	TOTALE LEGALE
	TASSI BOT	TASSO LEGALE	TASSI BOT	TASSO LEGALE	TASSI BOT	TASSO LEGALE	COME DA EC	COME DA EC		
INTERESSI	2.252,51	3.027,57	81.223,08	57.605,02	17.661,39	15.785,21				
CMS	2.776,35	2.776,35	17.259,40	17.259,40	5.215,43	5.215,43				
SPESE	684,04	684,04	1.080,38	1.080,38	2.745,49	2.745,49				
TOTALE	5.712,90	6.487,96	99.562,86	75.944,80	25.622,31	23.746,13	6.811,61	752,19	138.461,87	113.742,69

L'ausiliare ha quindi proceduto alla rideterminazione del saldo del c/c 762 (che oscilla da un minimo di € 138.406,85 ad un massimo di € 198.722,65) in funzione del saldo di partenza del conto stesso come rideterminato nella CTU originaria e del tasso applicato al ricalcolo delle competenze dei conti tecnici, secondo la sottostante tabella:

Tab. 4 – Saldo c/c 762 rideterminato

	Ipotesi 1: competenze conti tecnici al tasso BOT			Ipotesi 2: competenze conti tecnici al tasso legale		
	cc 762 tassi bancari	cc 762 tasso legale	cc 762 tasso BOT	cc 762 tassi bancari	cc 762 tasso legale	cc 762 tasso BOT
Saldo c/c 762	45.357,17	72.888,18	80.953,79	45.357,17	72.888,18	80.953,79
Competenze conti tecnici	231.511,55	231.511,55	231.511,55	231.511,55	231.511,55	231.511,55
Competenze conti tecnici ricalcolate	-138.461,87	-138.461,87	-138.461,87	-113.742,69	-113.742,69	-113.742,69
SALDO C/C 762 RIDETERMINATO	138.406,85	165.937,86	174.003,47	163.126,03	190.657,04	198.722,65

Orbene, concorda il Tribunale con le conclusioni a cui è addivenuto il CTU, in base alle considerazioni sopra svolte, rilevando altresì, in ordine al tasso di interesse sostitutivo che, in difetto di pattuizione



scritta degli interessi convenzionali, anche se il conto corrente esaminato è stato acceso il 25.09.1980, avendo l'ausiliare ricostruito il saldo partendo dal primo estratto conto risalente al 1998, è corretto applicare i tassi BOT ex art. 117 TUB, essendo stata tale normativa già vigore a quell'epoca.

Pertanto, essendo il totale delle competenze legittimamente maturate sui conti tecnici (determinate al tasso BOT) e girocontate sul c/c 762 pari ad € 138461,87, il saldo del c/c 762, al netto di tali competenze, rideterminato applicando agli interessi il tasso BOT tempo per tempo vigente, è pari ad **€174.003,47**.

IL CREDITO RESTITUTORIO

la BNL va dunque condannata alla restituzione in favore dell'attrice della somma di **€174.003,47**, che va maggiorata di interessi legali dai singoli addebiti al saldo effettivo, non potendo presumersi la buona fede della convenuta ex art. 2033 c.c. a fronte del chiaro tenore delle norme violate.

Trattandosi di obbligazione di valuta deve trovare applicazione quanto al maggior danno l'art. 1224 co. 2 c.c.. La rivalutazione, dunque va riconosciuta se superiore al saggio degli interessi legali, ovvero in misura pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi, con decorrenza dalla domanda al saldo effettivo.

SPESE PROCESSUALI

Le spese di lite devono seguire la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo come da D.M. 55/14, in relazione al valore effettivo della controversia ed alla attività espletata.

Stessa regolamentazione devono avere le spese di CTU, che vanno quindi poste per intero a carico della convenuta

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla ██████████ SNC nei confronti della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara illegittima la clausola del c/c 762 di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, indebite le competenze maturate sui conti tecnici ai tassi applicati dalla banca, in difetto di espressa pattuizione scritta e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di **€174.003,47**, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria, in misura pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi, laddove detto tasso sia stato superiore a quello degli interessi legali, dai singoli addebiti al saldo effettivo;



2. condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori in solido tra loro della residua parte, liquidate in € 13.430 a titolo di compenso al difensore ed in € per spese, oltre spese generali, Ivae Cap come per legge;

3. pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.

Firenze, 5 settembre 2016

Il Giudice
dott. Anna Primavera

